
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione (o impugnazione) promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura: quali conseguenze sulle spese processuali?

In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, va ribadito che nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 4.6.2015, n. 11551

...omissis...

1. Il Tribunale di Melfi rigettò la domanda proposta da xxxx., avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato dalla xxxxxxxxxxxx con atto del 17/10/2007, al ricorrente perché, durante il periodo di assenza per malattia, conseguente ad un infortunio sul lavoro, aveva svolto attività lavorativa presso l'edicola gestita dalla moglie; compensò tra le parti le spese del giudizio "atteso il disagio psicologico comunque riscontrato sussistente sulla persona del ricorrente".
2. La sentenza fu impugnata dal lavoratore e, con appello incidentale, dalla B. s.p.a., che censurò il capo relativo alla compensazione delle spese.
3. Con sentenza del 21/5/2012, la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'appello proposto da xxx. ed ha invece accolto impugnazione incidentale, condannando il xx. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltre che di quelle del giudizio d'appello.
4. Contro la sentenza il xxxxxxxx propone ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso la xxxx
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Dall'intestazione del ricorso per cassazione, risulta che Lxxxx. è rappresentato e difeso dall'avvocato Dxxxxx del Foro di Melfi "giusta mandato in atti".
7. Dagli atti di causa non risulta tuttavia la procura speciale, né vi sono altre indicazioni idonee ad individuare il tempo e il luogo in cui la procura sarebbe stata rilasciata.
8. L'art. 365 c.p.c. dispone che il ricorso per cassazione è diretto alla Corte ed è sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
9. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio" (Cass. 9 marzo 2011, n. 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226).
10. In applicazione di tale principio, non risultando dagli atti di causa il rilascio della procura speciale ed essendo inidonea a conferire lo ius postulandi nel giudizio di cassazione la procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
11. In ordine alla regolamentazione delle spese, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10 maggio 2006, n. 10706) hanno affermato che "In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di

procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo".

12. Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale, - che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, deriva che l'unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., sez. un., 10706/2006, cit.; Cass., n. 19226/2014, cit.).

13. Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico xxxxx nella misura indicata in dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'avvocato Dxxxxx al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
